

Ordinanza concernente l'uso degli spazi comunali da parte di terzi
(del 20 giugno 1994)

IL MUNICIPIO DI SORENGO

richiamati gli art. 179 e 192 della legge organica comunale del 30 giugno 1987 (LOC);

o r d i n a:

Art. 1 ³⁾ ¹⁾ Il Comune può mettere a disposizione di terzi:

Principio - esclusione

- la palestra comunale sita nella sede della scuola elementare;
- la sala CIC e la saletta multiuso site nella sede della scuola dell'infanzia;
- la saletta sita al pianterreno del Chiosetto (Mapp. No. 81).

²⁾Di regola è esclusa la messa a disposizione degli spazi di cui al capoverso precedente per scopi pubblicitari, commerciali, o per attività a fini di lucro.¹⁾

Art. 2 Il Municipio è competente a rilasciare le relative autorizzazioni.

Competenza

Art. 3 ²⁾ La domanda per il rilascio dell'autorizzazione dev'essere presentata al Municipio in forma scritta, indicando i giorni e gli orari in cui si intende usufruire degli spazi nonché le eventuali attrezzature o installazioni tecniche di cui si prevede l'uso.

Domanda

Art. 4 Gli Enti, le Associazioni o i Gruppi che sono autorizzati ad usufruire dei vani sono tenuti a designare un responsabile al quale verranno affidate le relative chiavi previa sottoscrizione di una regolare ricevuta.

Rappresentante

Art. 5 Il Municipio declina ogni responsabilità durante la pratica delle attività che si svolgono negli spazi messi a disposizione.

Responsabilità

Art. 6 Nell'uso dei locali dovranno essere rispettate le disposizioni interne; gli stessi non possono essere occupati fuori dagli orari autorizzati e devono essere lasciati tempestivamente al fine di permetterne l'utilizzazione da parte di altre persone autorizzate.

Uso e orari

Art. 7 ⁴⁾ Per l'uso delle strutture di cui all'art. 1 sono prelevate le seguenti tasse:

Tariffe

a) Per uso occasionale, per ogni ora di occupazione

- palestra scolastica Fr. 30.--
- sala CIC Fr. 50.--
- saletta multiuso Fr. 25.--
- saletta Chiosetto Fr. 25.--

ritenuta una tariffa massima giornaliera pari a quattro volte la tariffa oraria.

b) Per uso ricorrente annuale, per ogni ora di occupazione settimanale

- palestra scolastica Fr. 600.--
- sala CIC Fr. 800.--
- saletta multiuso Fr. 500.--
- saletta Chiosetto Fr. 500.--

¹⁾Capoverso nuovo introdotto con OM del 6 aprile 2016

Esonero dal pagamento	<p>Art. 8 ²⁾ Il Municipio può esonerare dal pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none">i giovani (sino a 16 anni di età), gli anziani (oltre i 60 anni di età) domiciliati nel Comune, gli invalidi, affiliati a società o a enti riconosciuti;gli Enti, le Associazioni, i Gruppi politici di Sorengo, come pure quelli che pur non avendo la loro sede nel Comune richiedono l'uso dei locali per gruppi composti per almeno il 50% da cittadini di Sorengo.
Pulizia dei vani	<p>Art. 8a ²⁾ La pulizia ordinaria dopo l'uso spetta agli utenti. Eventuali interventi di pulizia straordinaria che si rendessero necessari possono essere posti a loro carico.</p>
Revoca della concessione	<p>Art. 9 ¹⁾ Il Municipio può revocare la concessione in ogni tempo e senza alcun preavviso nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">cagionamento di danni ai locali o alle strutture (servizi) annessi (è riservato l'indennizzo degli stessi);l'uso dei locali o delle strutture annesse per scopi difformi dalla loro precisa destinazione;mancato pagamento della tassa d'uso;qualora un interesse preponderante per le esigenze del Comune lo richieda. <p>²⁾ Nei casi previsti alle lettere a. e b. del cpv. 1 è esclusa la restituzione della tassa d'uso già versata.</p> <p>³⁾ Per contro, nella fattispecie di cui alla lett. d, la tassa è restituita proporzionalmente.</p>
Disposizione abrogativa	<p>Art. 10 E' abrogata l'ordinanza municipale concernente l'uso della palestra comunale da parte di terzi del 18 settembre 1989.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 11 La presente ordinanza entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico 1994-1995.</p>
Pubblicazione e rimedi di diritto	<p>Art. 12 ¹⁾ La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC.¹⁾</p> <p>²⁾ Contro la stessa è proponibile il ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.</p>

1) pubblicata agli albi comunali dal 24 giugno all'11 luglio 1994

2) articolo nuovo/modificato con ris. mun. no. 77 del 14.2.2005, pubblicato agli albi comunali dal 18 febbraio al 5 marzo 2005

3) articolo modificato con OM del 4 novembre 2013

4) articolo modificato con OM del 12 novembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015. Precedente modifica: OM 4 novembre 2013